

**DI STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE
per la gestione della Scuola dell'Infanzia
"Associazione Don Modesto Sorio"**

TITOLO I°

COSTITUZIONE – SEDE – IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA

- Articolo 1 - Ai sensi degli articoli 4 e seguenti, in particolare degli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, è costituita un'associazione per la gestione della scuola dell'infanzia denominata "ASSOCIAZIONE DON MODESTO SORIO ETS", d'ora in poi detta anche "scuola".

La Sede dell'associazione è nel comune di Sedico (Belluno), Bribano, Piazza San Nicolò numero 1

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

- Articolo 2 - La Scuola dell'Infanzia Don Modesto Sorio è sorta nel 1925.

La scuola è associata alla FISM di Belluno e per gli effetti della legge n. 62 del 10 marzo 2000, riconosciuta paritaria ai sensi del Decreto Ministeriale n. 488 del 27 febbraio 2001.

La scuola avrà durata a tempi indeterminato.

- Articolo 3 - La scuola è espressione della Comunità Parrocchiale e Territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1, Del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la "scuola" esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).

b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a).

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l).

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita

delibera del Comitato di Gestione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).

2. Nell'ambito delle attività di cui al presente punto, l'Associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme. Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt.1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n.62/2000 e, quindi, parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni. La scuola accoglie bambini d'ambo i sessi con precedenza per i bambini residenti nelle frazioni di Bribano e Longano del comune di Sedico.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 numero 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dal Comitato di Gestione.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al presente articolo, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (Dlgs 117/2017, Art. 7).

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e

alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato di Gestione.

- **Articolo 4** - Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti.

- **Articolo 5** - Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore.

Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.

- **Articolo 6** - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

- **Articolo 7** - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.

La scuola non persegue scopo di lucro.

L'associazione ha come patrimonio proprio un fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito di Euro 15.000,00 (quindicimila e centesimi zero) di cui una parte pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento e centesimi zero) destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l'associazione.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Comitato di Gestione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 8, commi 1, del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la "scuola" può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, la "scuola" può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

Il bilancio consuntivo si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- **Articolo 8** - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario-alimentare.

- **Articolo 9** - Essendo l'edificio della scuola di proprietà della Parrocchia, sarà stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito tra la proprietà e l'associazione.

TITOLO II ASSOCIATI

- **Articolo 10** - Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati:

- i genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci,
- coloro che, essendosi distinti per benemerienze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione; la loro nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa.
- i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:
 - essere di buona condotta morale;
 - non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
 - non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
 - non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
 - essere in regola con la normativa antimafia..

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione.

- **Articolo 11** - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato di Gestione una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti..

Il Comitato di Gestione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Comitato di Gestione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Comitato di Gestione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Comitato di Gestione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

- Articolo 12 - Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, alle condizioni poste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 2, decreto Legislativo numero 117 del 2017..

- Articolo 13 - Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Comitato di Gestione.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

- Articolo 14 - La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi, non è rivalutabile, né ripetibile.

- Articolo 15 - La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte, e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola.

- Articolo 16 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno uno mese, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al Comitato di Gestione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

- Articolo 17 - L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura del Comitato di Gestione, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi

al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

- **Articolo 18** - La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- **Articolo 19** - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente e il Segretario.

ASSEMBLEA

- **Articolo 20** - L'Assemblea è costituita:

- a) dagli associati, genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci;
- b) da coloro che, essendosi distinti per benemeritenze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione.
- c) da tutti gli altri associati.

- **Articolo 21** - L'Assemblea è convocata dal Comitato di gestione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato a Comitato di Gestione.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta firmata da almeno un quinto, in quest'ultimo caso, se il Comitato di Gestione non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che il Comitato di Gestione non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

* nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

* le materie all'ordine del giorno;

* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e il Comitato di Gestione è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

- Articolo 22 - L'Assemblea delibera:

- a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario;
- b) gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall'art. 3;
- c) le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione; tra questi, uno può essere eletto anche al di fuori dei membri dell'Assemblea.

Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere 1 (uno), 2 (due) o 3 (tre) preferenze, per l'elezione rispettivamente di 2 (due), 3 (tre) o 4 (quattro) membri.

Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;

- d) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione;
- e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto, nonché sugli argomenti che il Comitato di Gestione sottopone alla sua approvazione.
- f) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- i) lo scioglimento dell'associazione;
- j) la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- k) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

- Articolo 23 - Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto legislativo numero 117 del 2017, gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'assemblea: non sono ammesse più di due deleghe per socio.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se

l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a due voti.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'articolo 2373 codice civile, in quanto compatibile.

- Articolo 24 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti del Comitato di gestione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario; in sua assenza l'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

In caso di votazioni il Presidente nomina numero 2 (due) scrutatori tra i membri dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità di eventuali deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- Articolo 25 - L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze

di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- **Articolo 26** - Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'articolo 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dal Comitato di Gestione.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro {numero giorni} giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'articolo 42 *bis*, comma 4, codice civile, gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

COMITATO DI GESTIONE

- **Articolo 27** - Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri eletti:

- numero 6 (sei), scelti tra le persone componenti l'assemblea

Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Decreto legislativo numero 117 del 2017, la maggioranza dei membri del Comitato di Gestione è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze amministrative.

Sono inoltre membri di diritto:

- la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la

sua persona;

- tre rappresentanti dei genitori, designate annualmente dall'assemblea generale dei genitori.

Non può essere membro del Comitato di Gestione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il primo comitato di gestione è composto di sette membri scelti tra le persone componenti l'assemblea.

- Articolo 28 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Comitato si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo, e comunque almeno una volta ogni due mesi.

Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente convoca il Comitato di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Comitato può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno un giorno.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

Il Comitato può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Comitato è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Al Comitato di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), Decreto legislativo numero 117 del 2017.

- Articolo 29 - I membri durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non

eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

- Articolo 30 - I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

I componenti del Comitato di Gestione, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'articolo del 29 cod. civ., il Comitato di Gestione conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato di Gestione è ricostituito.

Ai sensi dell'art. 28 Decreto Legislativo numero 117 del 2017, i membri del Comitato di Gestione rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

- Articolo 31 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente; in assenza di quest'ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

- Articolo 32 - Il Comitato di Gestione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Spetta al Comitato di gestione:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e uno o più Vice- Presidenti;
- b) eleggere il Segretario scelto anche al di fuori del suo seno;
- c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
- e) provvedere alla gestione amministrativa;
- f) stabilire l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
- g) deliberare i regolamenti interni;
- h) deliberare le nomine del personale, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
- i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
- k) approvare il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism.

- Articolo 33 - È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice.

PRESIDENTE

- Articolo 34 - Spetta al Presidente:

- a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;

- b) convocare le riunioni del Comitato di gestione;
- c) convocare e presiedere l'assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle delibere;
- e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di gestione;
- f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione;
- g) garantire l'applicazione del progetto educativo Fism;
- h) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione.
- i) tenere la contabilità;
- j) emettere i mandati di pagamento;
- k) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente.

- **Articolo 35** - La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Decreto legislativo numero 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

SEGRETARIO

- **Articolo 36** - Spetta al Segretario:

- a) redigere i verbali dell'assemblea e del Comitato di gestione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

- **Articolo 37** - Nei casi previsti dall'articolo 30, commi 2 e 4, Decreto Legislativo numero 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, Decreto Legislativo numero 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo numero 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Decreto Legislativo numero 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 7, Decreto legislativo numero 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto legislativo numero 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'articolo 29 Decreto legislativo numero 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'articolo 30, commi 2 e 4, Decreto Legislativo numero 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 28 Decreto Legislativo numero 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli articoli 393 ss.e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

- **Articolo 38** - Salvo quanto previsto dall'articolo 37 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 Decreto Legislativo numero 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di {indicare numero membri} membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'articolo 28 Decreto Legislativo numero 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei

creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'articolo 15 Decreto Legislativo numero 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'articolo 29 Decreto Legislativo numero 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'articolo 2409 Codice Civile.

TITOLO IV BILANCIO

- **Articolo 39** - L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di Gestione redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'articolo 13 Decreto Legislativo numero 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro il Comitato di Gestione redige il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 Decreto Legislativo numero 117 del 2017.

- **Articolo 40** - Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, Decreto Legislativo numero 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V PERSONALE

- **Articolo 41** - Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism.

Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.

- **Articolo 42 - Coordinatrice**

Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste dalla normative in materia, vigente al momento della nomina.

TITOLO VI CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO PROBIVIRI

- **Articolo 43** - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Fism provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- **Articolo 44** - L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 11 e 21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche i membri del Comitato di Gestione uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

- Articolo 45 - Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal decreto Legislativo numero 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 46 - Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato al Comitato di Gestione.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

- Articolo 47 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia.

F.to: Angela Barchet

F.to: Federica Dalle Mule

F.to: Paolo Dal Molin

F.to: Elena Da Ros

F.to: Sonja De Bon

F.to: Elisa Schiocchet

F.to: Stefano Triches

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)